

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Estratto del verbale delle Deliberazioni del

**CONSIGLIO COMUNALE Nr. 60**

---

**Seduta del 29/09/2020**

**Oggetto: ALIENAZIONE DELLA TITOLARITA' DELLE FARMACIE COMUNALI SITE IN FONTE NUOVA IN VIA VITTORIO ALFIERI N. 1 E IN VIA SANTA LUCIA N. 118**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **9,35** nei locali comunali della Sala Polifunzionale, Via N. Machiavelli n.1, Fonte Nuova.

Alla prima convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PRESUTTI PIERO	Presente	FLORIDI CLAUDIO	Presente
GRASSELLI MICOL	Assente	EVANGELISTA PIERLUCA	Presente
CAPRIOTTI CRISTIAN	Presente	BRUNORI MATTEO	Presente
ROSSI MATTEO	Presente	MOGLIANI SIMONE	Presente
PAGANELLI MAURO	Presente	GIAMOGANTE LUCA	Assente
PROSPERI GIACOMO	Presente	FALCIONI UMBERTO	Presente
VIRGILI VALENTINO	Presente	FUGGI SILVIA	Presente
FRANGELLA ANNA TERESA	Assente	GUCCINI MAURIZIO	Presente
DI BUO' GRAZIANO	Presente	MAZZONI DANIELE	Assente
SPURIO GIAN MARIA	Presente	MENICUCCI PIER LUIGI	Assente
DI BITONTO MARCO	Presente	BUFFA ALESSANDRO	Presente
MATRICARDI MASSIMO	Presente	FIGORILLI EMANUELE	Presente
DEL BAGLIVO FEDERICO	Presente		

Assegnati: **25** In carica: **25** Presenti: **20** Assenti: **5**

Presiede il consigliere comunale **CONSIGLIERE COM CLAUDIO FLORIDI** nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale **FRANCESCO ROSSI**.

La seduta è pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.

# **COMUNE DI FONTE NUOVA**

## **(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

### **Omissis (Discussione Registrata)**

Illustra la proposta l'Assessore al Patrimonio Davide Carrarini.

Il Consigliere Buffa chiede un ulteriore passaggio della proposta in Commissione Consiliare e quindi di ritirare il punto.

Rientra il Consigliere Grasselli. Presenti n. 21 Consiglieri, assenti n. 4 (Menicucci, Giamogante, Mazzoni, Frangella).

Il Consigliere Di Buò propone una diversa ubicazione delle farmacie e chiede il ritiro del punto.

Dopo una lunga discussione viene posta in votazione la proposta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO:**

- che il Comune di Fonte Nuova detiene la titolarità delle farmacie site in via Vittorio Alfieri n. 1 (loc. Tor Lupara) e in via Santa Lucia n. 118 (Loc. Santa Lucia) autorizzate rispettivamente con con atto n. 754 del 24/06/1987 e con atto n. 25994 del 13/10/2011;
- che le due sopracitate sedi farmaceutiche comunali sono da sempre gestite in economia;

#### **VISTI:**

- la legge 2 aprile 1968 n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

#### **PRESO ATTO**

che le norme sopra elencate prevedono e regolamentano le possibili scelte in materia di disciplina della titolarità delle farmacie e delle modalità di gestione ed, inoltre, si osserva che:

- l'assistenza farmaceutica, erogata sia dalle farmacie comunali che da quelle private è attivata attraverso il convenzionamento obbligatorio con le ASL in virtù del quale le farmacie costituiscono strutture incardinate nel SSN impegnate a perseguire obiettivi di assistenza sanitaria (su autorizzazione/concessione regionale);
- negli ultimi anni si è verificato un attenuarsi della funzione sociale delle farmacie comunali, in una situazione che registra la tendenza a un livellamento dei prezzi di vendita dei farmaci, la pressoché totale scomparsa della preparazione diretta dei farmaci, nonché scarse possibilità di incidere sulla politica dei prezzi per i prodotti diversi dai farmaci, tenuto conto che gran parte di questi vengono venduti anche dalla grande distribuzione;
- al servizio di gestione di farmacia viene attribuita la natura di attività a rilevanza commerciale, come suffragato dalla giurisprudenza in materia, tra cui è possibile richiamare stralcio del parere n. 196/2009 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, in cui si

evidenzia che: “È oggi pacifico che il farmacista sia imprenditore commerciale, sia perché qualificato per legge come professionista intellettuale, sia perché oggetto prevalente dell’attività del farmacista sono i rapporti di compravendita e cioè la vendita al pubblico di prodotti farmaceutici acquistati sul mercato”;

- i risultati aziendali sono condizionati da un nuovo quadro normativo:

- Liberalizzazione delle farmacie disposto dalla legge n. 27/2012;
- Riduzione del rimborso del S.S.N. sulle prescrizioni mediche;

- i vincoli a cui è sottoposta la gestione della P.A. non consentono alle farmacie comunali un ancor più proficuo comportamento imprenditoriale: gli obblighi in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze e gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, mal si conciliano con le necessità di approvvigionamento di un’azienda direttamente esposta alla concorrenza;

TENUTO CONTO che le norme di Finanza Pubblica del “Pareggio di Bilancio”, divenuto applicabile anche per gli Enti Locali con la L. n. 208/2015, penalizzano il ricorso all’indebitamento per finanziare nuovi investimenti a favore della collettività, mentre rendono opportune le misure di dismissione dei beni patrimoniali non istituzionali al fine di reperire nuove risorse finanziarie da destinare al finanziamento di opere pubbliche strategiche e prioritarie per la collettività amministrata ed il territorio;

SOTTOLINEATO che le dismissioni patrimoniali rappresentano quindi in questa fase congiunturale economica lo strumento principale di finanziamento di opere pubbliche, tanto da godere anche di un certo favore legislativo;

STABILITO, pertanto, necessario procedere alla vendita della sola titolarità del diritto di esercizio delle farmacie di cui trattasi, dando atto che gli immobili ove attualmente sono ubicate le due sedi farmaceutiche comunali risultano essere di proprietà di soggetti privati e condotte dal Comune in locazione;

RILEVATO che

- l’art. 12 della legge n. 475/1968 consente la cessione delle farmacie comunali, al pari di quelle private disponendo in particolare che il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa;

- non rientrando la gestione di farmacie tra i compiti strettamente connessi all’attività di un Comune, la cessione della titolarità delle farmacie consentirebbe all’ente di non proseguire nell’assunzione diretta del rischio imprenditoriale correlato ad un servizio di natura commerciale;

- la funzione sociale rivestita dal servizio farmaceutico affermata dalla Corte Costituzionale, non vale a contrastare il carattere discrezionale della scelta del Comune di dismettere la farmacia, anche perché nel sistema normativo vigente non esiste una privativa pubblica per l’esercizio della farmacia (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 21 aprile 2006 n.1985); in ogni caso la residuale funzione sociale della farmacia potrà essere compensata da opportuni interventi di politiche sociali;

DATO ATTO che, alla data attuale, la cessione della titolarità delle due Farmacie comunali permetterebbe di generare contemporaneamente un rilevante introito da utilizzare, per finanziare in quota parte la realizzazione dello stabile da destinare a Caserma dei Carabinieri, opera pubblica fortemente voluta dalla popolazione il cui finanziamento con entrate comunali è limitato a causa

della forte diminuzione delle Entrate derivanti dal rilascio di concessioni Edilizie;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n.1336 del 23/12/2019 avente per oggetto:"Affidamento prestazione di servizio per la redazione di una relazione valutativa riguardante le Farmacie Comunali si dava mandato allo Studio S.R.S. di Rossi Sirleo & Partners nella persona del Dott. Francesco Rossi di procedere, ai fini di una corretta valutazione e conseguente scelta sulla forma di gestione, ad una perizia asseverata che stabilisse il valore di mercato delle sedi farmaceutiche comunali ;

PRESO ATTO che da tale perizia, allegata al presente atto, consegnata dal perito nei termini e nelle forme previste dal contratto, in data 07/02/2020 protocollo 4342 e successivo protocollo 21057 del 25/06/2020, emerge il potenziale valore di alienazione, comprensivo delle giacenze medie di magazzino, compreso tra un valore di € 709.807,00 e di € 1.064.711,00 relativamente alla Farmacia sita in Via Vittorio Alfieri n. 1 (Loc. Tor Lupara) e tra un valore di € 449.312,00 e di € 673.968,00 relativamente alla Farmacia sita in Via Santa Lucia n. 118 (Loc. Santa Lucia);

CONSIDERATO che una ipotetica gestione delle farmacie da parte di privati potrebbe avvantaggiarsi di una maggiore libertà dai vincoli della normativa finanziaria e contrattuale pubblica a cui è sottoposta la gestione da parte del Comune, vincoli che non consentono alla Farmacie comunali un ancor più proficuo comportamento imprenditoriale

RITENUTO di porre a base d'asta il valore massimo desunto dalla sopra citata perizia, pari a € 1.064.711,00 relativamente alla Farmacia sita in Via Vittorio Alfieri n. 1 (Loc. Tor Lupara) ed a € 673.968,00 relativamente alla Farmacia sita in Via Santa Lucia n. 118 (Loc. Santa Lucia);

PRESO ATTO che nel contesto della alienazione delle Farmacie Comunali saranno oggetto di cessione all'acquirente/aggiudicatario i contratti attivi stipulati dal Comune di Fonte Nuova per l'acquisto di farmaci e parafarmaci;

EVIDENZIATO, che è precisa volontà dell'Amministrazione Comunale valorizzare l'elevata professionalità delle due farmaciste dipendenti attualmente in servizio presso le sedi farmaceutiche comunali, dando atto che le stesse saranno ricollocate temporaneamente all'interno degli uffici comunali in attesa da parte della Regione Lazio, della istituzione della terza sede farmaceutica comunale la cui istituzione è stata richiesta con D.G.C. n. 13 del 29/09/2017;

DATO ATTO che le entrate derivanti dalla vendita saranno utilizzate per finanziare in quota parte la realizzazione dello stabile da destinare a Caserma dei Carabinieri;

VISTO il Parere espresso dall'Organo di Revisione Contabile di questo Ente;

SENTITO il parere della Commissione consiliare in data 17/09/2020

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti: n. 14 favorevoli, n. 7 contrari (Figorilli, Buffa, Matricardi, Del Baglivo, Di Buò, Spurio, Di Bitonto)

## **DELIBERA**

Di autorizzare:

- l'alienazione della titolarità delle Farmacie Comunali;
- site a Fonte Nuova , in via Vittorio Alfieri n. 1 e in Via Santa Lucia n. 118

Di prendere atto della relazione valutativa redatta e asseverata dal Dott. Francesco Rossi assunta al Protocollo dell'Ente in data 07/02/2020 protocollo numero 4342 e successivo protocollo del 25/06/2020 numero 21057 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante;

Di prendere atto dei contenuti della relazione finanziaria dell'Organo di Revisione Contabile allegata alla presente deliberazione quale parte integrante, che conseguentemente alla vendita della titolarità di cui trattasi permetterebbe di generare un introito presunto pari ad € € 1.064.711,00 relativamente alla Farmacia sita in Via Vittorio Alfieri n. 1 (Loc. Tor Lupara) ed € 673.968,00 relativamente alla Farmacia sita in Via Santa Lucia n. 118 (Loc. Santa Lucia), da utilizzare, per finanziare in quota parte la realizzazione dello stabile da destinare a Caserma dei Carabinieri, opera pubblica fortemente voluta dalla popolazione, il cui finanziamento con entrate comunali è limitato a causa della forte diminuzione delle Entrate derivanti dal rilascio di concessioni Edilizie;

Di dare mandato al Dirigente pro-tempore del Servizio Patrimonio ad adottare tutti gli atti consequenziali per l'attuazione della presente deliberazione ;

Di confermare in € 1.064.711,00 relativamente alla Farmacia sita in Via Vittorio Alfieri n. 1 (Loc. Tor Lupara) ed € 673.968,00 relativamente alla Farmacia sita in Via Santa Lucia n. 118 (Loc. Santa Lucia) il prezzo da porre a base d'asta nella procedura di alienazione nella considerazione che sussistono fattori che, di fatto, possono incidere positivamente sul valore commerciale delle sedi di farmacia di cui trattasi e precisamente: una gestione privata, di carattere imprenditoriale, dell'attività potrebbe risultare più redditizia non essendo sottoposta ai vincoli normativi ai quali soggiace l'attuale gestione in economia delle farmacie comunali;

Di dare atto che la gestione del pubblico servizio farmaceutico, secondo l'attuale gestione diretta, proseguirà senza interruzione sino all'avvenuta alienazione definitiva delle due farmacie a favore degli aggiudicatari;

Con successiva separata votazione,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti: n. 14 favorevoli, n. 7 contrari (Figorilli, Buffa, Matricardi, Del Baglivo, Di Buò, Spurio, Di Bitonto)

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**COPIA**  
**COMUNE DI FONTE NUOVA**  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Allegato alla Deliberazione n. 60 del 29/09/2020 .

**Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000**

**OGGETTO:** ALIENAZIONE DELLA TITOLARITA' DELLE FARMACIE COMUNALI SITE IN FONTE NUOVA IN VIA VITTORIO ALFIERI N. 1 E IN VIA SANTA LUCIA N. 118

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

.....  
li 15-09-2020

**Il Responsabile del Servizio**

F.to FULVIO ELIO BERNARDO

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. parere favorevole di regolarità contabile.

.....  
li 15-09-2020

**Il Responsabile di Ragioneria**

F.to FULVIO ELIO BERNARDO

*COPIA*  
**COMUNE DI FONTE NUOVA**  
**(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

Approvato e sottoscritto

**Il Segretario Generale**  
F.to ROSSI FRANCESCO

**Il Presidente**  
F.to FLORIDI CLAUDIO

---

Prot. N.

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene affissa oggi, per la pubblicazione, all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 08-10-2020

**Il Segretario Generale**  
F.to FRANCESCO DR. ROSSI

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale e, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi dal 08-10-2020 al 23-10-2020 ed è divenuta esecutiva il giorno 18-10-2020, perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267).

Dalla Residenza Comunale, li

**Il Segretario Generale**  
F.to FRANCESCO DR. ROSSI